

CONTRATTI A TERMINE

Che cos'è un contratto a termine: un contratto di lavoro che ha una scadenza, indicata nel contratto stesso.

Attenzione: la legge che regola oggi i contratti a termine (a tempo determinato) si apre con una importante dichiarazione di principio (*art 1, D. Lgs. 81/2015, mod. dal DL 48/23*): cioè che **“il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”**.

Per questo ad un contratto di lavoro → **può essere apposta una scadenza solo in via eccezionale**, in presenza di casi particolari; ed anche → si chiede di **esplicitare nel contratto quale sia la causa, la motivazione**, per la quale un'azienda sceglie di assumere una/un lavoratrice/tore solo per un periodo di tempo limitato, invece che assumerla/o a tempo indeterminato.

La legislazione che ha regolato i contratti a termine (che comincia già nel 1962 e si intensifica dal 1987) è cambiata molte volte, soprattutto allo scopo di ridurre i vincoli per le aziende e facilitarle nell'uso di queste forme di lavoro temporaneo (aumentando il periodo di durata, le possibilità di proroga, potendo non indicare le motivazioni), a scapito dei lavoratori e lavoratrici, dei loro diritti e delle loro entrate economiche.

Oggi, in base alla legge vigente, **è possibile non indicare la causale, se il contratto dura un periodo inferiore a 12 mesi**; è necessaria invece per periodi superiori. Ed è così che → **qui interviene il terzo referendum → obbligo di indicare la causale, nel ricorso ad un contratto a termine, qualunque sia la sua durata.**

In ogni caso un contratto a tempo determinato non può superare i 24 mesi di durata.

Se questi principi non sono rispettati, il contratto a termine si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.

IL PRINCIPIO CHE IL NORMALE CONTRATTO DI LAVORO DEBBA ESSERE QUELLO A TEMPO INDETERMINATO

è anche la conseguenza di due fondamentali principi della Costituzione della Repubblica Italiana:

Art. 36 - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. (...)

Art. 41 - L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.